



**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**  
Provincia di Sassari - Zona Omogenea di Olbia-Tempio

**ORIGINALE**

**AREA VIGILANZA**  
**N. 9 DEL 29-06-2022**

**Oggetto: Divieto di immissione del flusso veicolare sulla SS125, in occasione del passaggio della 3<sup>a</sup> Tappa del "33° giro internazionale donne".**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno ventinove, del mese di giugno, il Responsabile Dott. Giuseppe Serra

**VISTA** il decreto di sospensione temporanea della circolazione per l'effettuazione della gara ciclistica denominata "33 Giro donne Internazionale" trasmesso dalla Prefettura di Sassari e acquisito al Protocollo dell'Ente con nota n. 10318 del 29/06/2022;

**VISTO** il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa il territorio del Comune di Loiri Porto San Paolo nella giornata del 2 Luglio 2022;

**DATO ATTO** che il transito dei partecipanti alla manifestazione ciclista è previsto per le 13:00 circa;

**DATO ATTO** che la manifestazione ciclistica in argomento attraverserà il Comune di Loiri Porto San Paolo, percorrendo Viale Don Luigi Sturzo/SS125 nella giornata del 2 Luglio 2022;

**VISTO** altresì, che l'ultimo capoverso del provvedimento su citato recita: "*Gli organizzatori provvederanno inoltre ad acquisire lo specifico provvedimento di sospensione temporanea della circolazione da parte dei Sindaci competenti relativamente al transito dei partecipanti lungo le strade dei centri urbani, ai sensi del contenuto della citata ministeriale in data 29/09/2020*";

**RITENUTO** necessario ed urgente, predisporre per tempo misure idonee a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico e pertanto si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

**VISTI** gli articoli 5 commi 3, 6, 4 lett. b) e 7 comma 1 lett. a), art. 9 comma 7- bis del D.Lgs. del 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni, riguardante le norme sulla

disciplina della circolazione stradale, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. il 16/09/1992 n° 495 e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive integrazioni e modificazioni;

**RITENUTO** che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** L'art. 4 del D. Lgs. 165/01 ;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni ed integrazioni;

**RICHIAMATO** in particolare, l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili del Servizio;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n° 4/2021, con il quale viene attribuita al sottoscritto la funzione di responsabile dell’Area Amministrativa e di Vigilanza e la relativa Posizione organizzativa;

## **ORDINA**

Per i motivi citati in premessa,

per il giorno **2 Luglio 2022** l’adozione del seguente provvedimento:

→ **Il divieto di immissione del flusso veicolare in entrambi i sensi di marcia sulla SS125**  
dalle ore 13:00 alle ore 14:30 presso:

- Via Santa Giusta intersezione SS125;
- Via del Mare intersezione SS125;
- Via degli Oleandri intersezione SS125;
- Lu stangu intersezione SS125;
- Via Lattea intersezione SS125;
- Via Cala Finanza SS125;
- Ingresso cimitero comunale intersezione SS125;
- Via Sandro Pertini intersezione SS125;
- Via Leonardo da Vinci intersezione SS125;
- Via Giovanni Paolo II intersezione SS125;
- Via G. Rossini intersezione SS125;
- Via Giuseppe Verdi intersezione SS125;
- Via Ugo Foscolo intersezione SS125;
- Via Alfieri intersezione SS125;
- Via San Paolo intersezione SS125;
- Viale Pietro Nenni intersezione SS125;
- Via Tiziano intersezione SS125;

→ **Il divieto di immissione del flusso veicolare da altri accessi o diramazioni, in entrambi i sensi di marcia, sulla SS125;**

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

È fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito della manifestazione ciclistica.

È fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito della gara ciclistica, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

È fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la strada;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;

### **DISPONE**

Che, per quanto attiene la circolazione statica, il competente Servizio Operativo Segnaletica dell'Ufficio Lavori Pubblici e Servizi al Territorio provveda, nei tratti strada sopra indicati, a rendere noto alla cittadinanza il provvedimento *de quo*, collocando specifica segnaletica con indicazione del numero di Ordinanza nonché il giorno e le fasce orarie di vigenza. La collocazione delle transenne nelle intersezioni;

Il controllo delle prescrizioni è demandato agli Organi cui spettano l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale come previsto dagli articoli 11 e 12 del c.d.s.

La Pubblicazione della presente ordinanza nel sito istituzionale del Comune

Che la presente ordinanza viga dal momento della pubblicazione nel sito Istituzionale del Comune

È inoltre facoltà della Polizia Locale provvedere all'istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale che verranno ritenute necessarie;

La notifica della presente ordinanza, per le proprie competenze:

- ✓ al Comando Polizia Locale di Loiri Porto San Paolo;
- ✓ al Comando Stazione Carabinieri di Loiri Porto San Paolo;

### **RENDE NOTO**

La presente Ordinanza è redatta fatti salvi i diritti di terzi, esclusivamente ai fini richiesti e per quanto di competenza, fatte salve altre ed eventuali autorizzazioni e/o concessioni che per disposizioni legislative e regolamentari dovessero essere altresì conseguite, senza alcun onere e/o responsabilità di sorta per l'Ente mantenendo sollevata e indenne questa Amministrazione da qualunque coinvolgimento per danni o disgrazie che dovessero accadere in conseguenza di violazione e/o inosservanza della stessa.

### **AVVERTE**

La violazione delle prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle specifiche sanzioni, in conformità al principio giuridico delle vigenti norme in materia. A norma dell'art. 8 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è questo ufficio scrivente nella persona del dott. Serra Giuseppe.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza,  
in applicazione della legge 06/12/1971, n°1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere per incompetenza , per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale; o in alternativa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione o notifica può proporre ricorso straordinario all'Illustrissimo Signor Presidente della Repubblica Italiana;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile  
Dott. Giuseppe Serra

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
s.m.1)